



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Cairoli, 85 - 70122 BARI
TEL. 080/5213404 - 5210843
FAX 080/5246145
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET : www.figcpuglia.it

Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 58 del 29 giugno 2006 ULTIMO

RINGRAZIAMENTO

A conclusione della Stagione Sportiva 2005/2006 il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia ed il Personale dipendente rivolgono un sentito ringraziamento a tutti i Sigg. Dirigenti Federali, agli Arbitri, Dirigenti di società, Tecnici, Atleti ed agli Organi di informazione, per la fattiva collaborazione offerta durante la Stagione Sportiva e per aver onorato l'impegno sportivo assunto.

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 13 DEL 15.6.2006)

Il Commissario Straordinario

- ritenuto opportuno modificare l'art. 10, comma 4 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. in materia di incompatibilità per i Componenti degli Organi della Giustizia Sportiva e di integrare la disposizione con una ulteriore previsione regolamentare;

- visto l' art. 24 dello Statuto Federale;

delibera

di approvare la modifica dell'art. 10 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo riportato nell'allegato A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 10

I Dirigenti Federali

VECCHIO TESTO

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

NUOVO TESTO

4. Le cariche di componenti **di organi della giustizia sportiva** sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

Non possono altresì ricoprire cariche di componenti di organi della giustizia sportiva coloro che nei due anni precedenti abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività in nome, per conto e/o a favore di società o tesserati della F.I.G.C..

4.bis Non possono prestare attività di difesa o patrocinio avanti agli organi della giustizia sportiva, coloro che, nei tre anni precedenti, siano stati componenti di organi della giustizia sportiva.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il divieto di cui al comma 4 *bis* trova applicazione nei confronti dei componenti degli organi della giustizia sportiva nominati dopo la pubblicazione della suddetta disposizione, nonché nei confronti di coloro che, già nominati all'entrata in vigore della norma, restino in carica decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 14 DEL 15.6.2006)

Il Commissario Straordinario

- preso atto della decisione del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.06.2006, con la quale si è stabilito il divieto assoluto per i magistrati di ricoprire incarichi in seno agli Organi della Giustizia Sportiva;

- considerato che, in virtù di detta decisione, si rende allo stato necessario provvedere alla nomina del Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale;

-visti l' art. 31 dello Statuto Federale e l'art. 26 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di nominare Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale il Prof. Cesare Ruperto

Restano in carica tutti gli altri componenti della Commissione d'Appello Federale che non svolgono attività di magistrato ordinario.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 21.6.2006)

Il Commissario Straordinario

- visto l'art. 24 dello Statuto Federale della F.I.G.C.;

- preso atto che il dott. Francesco Ghirelli ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Segretario della F.I.G.C.;

- valutata la esperienza acquisita in ambito federale dal Sig. Antonio Di Sebastiano ha deliberato di nominare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 lett. o) dello Statuto Federale il Sig. Antonio Di Sebastiano Segretario della F.I.G.C.

1.4. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N 98 DEL 28.2.2006 DEL SETTORE TECNICO DELLA F.I.G.C.)

Il Settore Tecnico della F.I.G.C., visti i risultati degli esami sostenuti dai candidati che hanno frequentato il Corso Regionale indetto con Comunicato Ufficiale n° 49 del 16.11.2005, tenutosi a LECCE dal 16.01.2006 al 28.02.2006, per conseguire l'abilitazione ad '**ALLENATORE DI BASE**', ha deliberato di iscrivere nei propri ruoli con tale qualifica:

1. APRILE GIUSEPPE
2. BENARRIVO ANTONIO
3. BOCCADAMO ANTONIO
4. CALABRESE PIETRO
5. CALOGIURI ORNELLA
6. CARCAGNI FABRIZIO
7. CARROZZO MARCO LUIGI
8. D' AMATO GIUSEPPE
9. DE GAETANI PAOLO
10. DE GIORGI MASSIMILIANO
11. DE PACE MAURIZIO
12. DIAMANTE ENRICO
13. GAETANI ROSARIO
14. GIURGOLA ANTONIO
15. GOFFREDO GABRIELE
16. INGROSSO EGIDIO
17. LEO ANTONIO
18. LIQUORI MARCELLO
19. LAMANNA COSIMO
20. LONGO GIUSEPPE
21. LOPETRONE STEFANO

22. MUDONI FLAVIO
23. MUSARO' PAOLO
24. MUSERRA MIRKO
25. NUZZO LEO
26. PALUMBO ANTONIO
27. PETRACHI SANDRO
28. PICCINNO GRAZIANO
29. PROTOPAPA MAURIZIO
30. PUCE SILVANO
31. QUARTA ALESSANDRO
32. ROMANO ANDREA
33. ROMANO ANTONIO
34. ROSSETTO FRANCESCO
35. RUSSO CARMELO
36. RUSSO FLAVIO
37. SALVADORE ANDREA
38. SESSA GINO
39. TANGOLO ALESSANDRO
40. VOLTURO SERGIO
41. ZAGARIA GIUSEPPE

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 177 DEL 22.6.2006)

La Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Dilettanti, costituita dall'avv. Massimo VASQUEZ GIULIANO, Presidente, dall'avv. Pietro Maria PAOLUCCI, Segretario, dagli avv.ti Lorenzo SODERO e Aldo ALDI, Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. avv. Riccardo GOZZI, nella riunione del 22.06.2006 ha assunto la seguente decisione:

GARA A.C.R.D. ACICATENA - A.S. FASANO dell'11.06.2006

Reclamo della A.S. CALCIO FASANO avverso la epigrafata gara ed in opposizione ai provvedimenti disciplina adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società (ammenda di € 900,00) e dei calciatori DE LUISI Pierluigi SALVESTRONI Tommaso (entrambi squalificati per tre gare) - **COMUNICATO Ufficiale n. 161 - GARA SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - STAGIONI SPORTIVA 2005/2006 - Secondo Turno Ritorno.**

Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo proposto dalla A.S. CALCIO FASANO ed acquisito il materiale fotografico e documentale ivi allegato;

- udito il rappresentante della reclamante, il quale si riporta alle conclusioni già rassegnate nel reclamo, in particolare modo alla necessità di una verifica da parte dell'Ufficio Indagini della regolarità della gara, a suo dire *ab origine* viziata dall'assoluta inidoneità del campo di giuoco e dalla altrettanto assoluta inadeguatezza dello stadio dell'ACICATENA a ospitare la finale in discussione (rete di recinzione non a norma, spogliatoi fatiscenti, mancanza di distanza del terreno di giuoco rispetto alla rete di recinzione, assoluta insussistenza delle più elementari norme di sicurezza, capienza limitata);

- rilevato che il reclamo, in definitiva, da un lato tende ad inficiare la gara e negare validità e legittimità al relativo risultato, dall'altro è diretto ad evidenziare la esosità di tutte le sanzioni nella specie irrogate dal primo giudice;

- considerato, preliminarmente, che quanto si tenta di mettere in discussione con il primo punto, è lo svolgimento della gara, condizionata, secondo gli assunti della reclamante, da tanti e tali indebiti fattori da aver una chiara influenza sull'esito finale;

- ritenuto che le su descritte doglianze, alcune delle quali anche rilevanti se adeguatamente accertate, non possono trovare rimedio per la prima volta in questa sede, pena la violazione delle previsioni dell'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, che ai commi 3 e 6 espressamente conferisce al solo Giudice Sportivo, e non anche alla Commissione Disciplinare, organo di secondo grado, il compito di giudicare in prima istanza le questioni concernenti la regolarità dello svolgimento delle gare (art. 24 co. 3 C.G.S.) e la regolarità del campo di giuoco (art. 24 co. 6 C.G.S.);

- ritenuto, tra le altre cose, che i procedimenti di cui ai richiamati commi 3 e 6 andavano instaurati nel totale rispetto dei termini e modalità procedurali consacrati nell'art. 24, n. 5 lett. b e n. 7 lett. b (cfr. Comunicato Ufficiale n. 161/A pubblicato in Roma il 3 Febbraio 2006);

- rilevato, pertanto, che nella fattispecie, in ordine al punto preliminarmente evidenziato, il reclamo, così come redatto e proposto, deve ritenersi inammissibile, ragion per cui lo stesso intervento dell'Ufficio Indagini, a grave voce sollecitato dalla reclamante al fine di meglio verificare i fatti posti alla base delle tante proteste, appare richiesta non accoglibile proprio per la conseguente impossibilità di questa Commissione di conoscere il merito della questione sollevata (il tutto, fatto salvo, in ogni caso, l'insopprimibile autonomo diritto di denuncia al predetto ufficio, di cui risulta titolare, nei casi espressamente previsti, ogni società e tutti i tesserati);

- considerato che la stessa prova televisiva, offerta per determinare il Collegio a verificare la regolarità della gara attraverso l'ausilio del menzionato Ufficio Indagini, se positiva, non avrebbe in ogni caso la capacità di rimettere in termini la reclamante, da considerarsi già definitivamente inerte dinanzi al giudice di primo grado, unico organo competente a conoscere e giudicare in prima istanza le problematiche sopra evidenziate.

Per tale motivo, il mezzo di prova richiesto, tra l'altro in aperto contrasto con quanto dettato in materia dall'art. 31 C.G.S. (norma, si ricorda, che non consente di verificare le condizioni di sicurezza dello Stadio né l'eventuale ripensamento dell'arbitro nel convalidare un gol prima non assegnato, né la gravità del gesto del calciatore espulso per condotta violenta), non può essere ammesso;

- ritenuto, invece, che in relazione ai provvedimenti disciplinari impugnati dalla A.S. CALCIO FASANO (ammenda e squalifiche), il reclamo appare ammissibile, per quanto la comprovata condotta violenta dei due calciatori puniti ed il censurabile comportamento dei sostenitori, sulla scorta dei chiari, convergenti e per nulla contraddittori documenti ufficiali (cfr. rapporti dell'Ufficiale di Gara, Commissari di Campo), impediscono l'adempimento dei provvedimenti adottati dal primo giudice, che risultano invece adeguati alla gravità dei fatti occorsi;

P.Q.M.

DELIBERA

Dichiararsi il reclamo inammissibile quanto al richiesto intervento dell'Ufficio Indagini finalizzato all'assegnazione della vittoria a tavolino per 3 - 0 in favore dell'A.S. CALCIO FASANO.

Nel merito, in relazione alla chiesta riduzione delle sanzioni comminate, rigettarsi il reclamo perché infondato per lo effetto confermarsi l'ammenda di € 900,00 in danno della società e la squalifica per tre gare a carico dei due calciatori DE LUISI Pierluigi e SALVESTRONI Tommaso.

Dispone incamerarsi la tassa.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1.1. LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA', ALLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) E COPPA PUGLIA STAGIONE SPORTIVA 2006/2007

Per conoscenza e la stretta osservanza da parte delle Società interessate, si riporta, qui di seguito, la deliberazione del consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, relativa ai limiti di partecipazione dei calciatori, in relazione all'età, alle gare dei Campionati Regionali, Provinciali, Coppa Italia (Fase Regionale) e Coppa Puglia, stagione sportiva 2006/2007.

"Il consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia - Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 19/05/2006, in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. le quali prevedono che a partire dalla stagione sportiva 2006/2007 i limiti di età scatteranno automaticamente con lo scarto di una annualità rispetto alla precedente stagione sportiva e allo scopo di assicurare continuità alla politica dei giovani, da tempo intrapresa dalle Società in quanto ritenuta unica ed inesauribile fonte di risorse ed incentivi per l'economia gestionale del calcio dilettantistico, vista la facoltà concessa dalla L.N.D., alla unanimità"

ha deliberato:

alle gare dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1° - 2° categoria, Campionato Provinciale di 3° categoria, Coppa Italia Dilettanti (Fase Regionale), Coppa Puglia, Play-Off e Paly-Out possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2006/2007 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.

NELLE GARE DELL'ATTIVITA' UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2006/2007, LE SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 1°- 2° CATEGORIA, CAMPIONATI PROVINCIALI DI 3° CATEGORIA, COPPA ITALIA (FASE REGIONALE) COPPA PUGLIA, PLAY-OFF E PLAY-OUT HANNO L'OBLIGO DI IMPIEGARE, SIN DALL'INIZIO E PER L'INTERA DURATA DELLE GARE STESSE E, QUINDI, ANCHE NEI CASI DI SOSTITUZIONI SUCCESSIVE, ALMENO DUE CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 IN POI ED ALMENO UN CALCIATORE NATO DAL 1° GENNAIO 1988 IN POI.

RESTA INTESO CHE, IN RELAZIONE A QUANTO PRECEDE, DEBBONO ECCETTUARSI I CASI DI ESPULSIONE DAL CAMPO E, QUALORA SIANO GIA' STATE EFFETTUATE TUTTE LE SOSTITUZIONI CONSENTITE, ANCHE I CASI DI INFORTUNI DEI SUCCITATI CALCIATORI NATI DAL 1° GENNAIO 1987 E 1° GENNAIO 1988.

SÌ PRECISA CHE L'INOSSERVANZA DELLE SUCCITATE DISPOSIZIONI, DA PARTE DELLE SOCIETA' INTERESSATE SARA' PUNITA CON LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA PREVISTA DALL'ART. 12 - COMMA 5 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

I SIGNORI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI SONO PREGATI DI RIPORTARE QUANTO INNANZI SUI PROPRI COMUNICATI UFFICIALI.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. VENDITA STAMPATI FEDERALI

Si comunica alle dipendenti Società che per motivi non dipendenti dal Comitato Regionale Puglia L.N.D. la vendita degli stampati federali, relativi alla stagione sportiva 2006 – 2007, subirà un ritardo.

Pertanto, le spedizioni degli stampati federali alle Società di Eccellenza, Promozione, 1° e 2° Categoria inizieranno in data successiva al 10 luglio 2006.

Per opportuna conoscenza, i Comitati Provinciali della F.I.G.C. presenti nella Regione Puglia, saranno provvisti degli stampati federali non prima del 15 luglio 2006.

Si confida nella comprensione delle Società per l'imprevisto verificatosi.

I Signori Delegati Regionali Calcio a Cinque e Calcio Femminile ed i Signori Presidenti dei Comitati Provinciali sono pregati di riportare quanto innanzi sui propri Comunicati ufficiali.

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29/06/2006.

IL PRESIDENTE
Vito Tisci